



“ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO”

Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015

Via Fornovo, 8 00192 Roma Tel. 06/46837273
www.ispettorato.gov.it



Approfondimenti

Primi Risultati

Alcune Criticità

Cosa cambia in materia ispettiva ?

Conferenza Stampa del Ministro del Lavoro

Fonti Legislative

Nel cd. Jobs Act, legge 10 dicembre 2014, n. 183 “**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro**” è stato previsto il decollo di due organi molto importanti

1 – L’“Anpal” – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro con il compito prioritario di gestire e riordinare il sistema delle politiche attive per il lavoro attraverso il coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.

2 – L’“Ispettorato Nazionale del Lavoro” - L’agenzia pubblica e unica per le ispezioni del lavoro al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva sul lavoro e in materia di contributi.

L’obiettivo è standardizzare i poteri ispettivi delle diverse amministrazioni interessate alla vigilanza, ossia il Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps e l’Inail.

Pertanto, con apposito decreto legislativo è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata

"Ispettorato nazionale del lavoro"

(INL)

Le funzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono disciplinate dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 149.

Lo Statuto dell'Ispettorato. Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016 è stato emanato il regolamento che disciplina lo statuto dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Lo Statuto, congiuntamente al decreto istitutivo, ne regolano l'attività.

La novità principale contenuta nel Decreto è rappresentata dalla volontà del legislatore di superare l'attuale sistema delle ispezioni in azienda, oggi delegato ad una molteplicità di soggetti, riunificando, per quanto possibile, in un unico ente le funzioni ispettive in ambito giuslavoristico, contributivo ed assistenziale.

L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e "autonomi poteri" per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Gli organi dell'Ispettorato

Secondo il DPR 26 maggio 2016, n. 109 sono organi dell'Ispettorato:

- il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
- il consiglio d'amministrazione
- il collegio dei revisori
- Comitato operativo

L'incarico di direttore generale dell'Ispettorato, affidato con le modalità di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo*, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo*, in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalità di cui all'*articolo 3, comma 3 del decreto istitutivo* si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

Il collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'*articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo*, è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.

L'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

“Comando Carabinieri per la tutela del lavoro” Presso la sede di Roma dell'Ispettorato viene istituito, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro" alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Direttore dell'Ispettorato ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l'attività di vigilanza svolta dall'Arma e il coordinamento con l'Ispettorato.

Il personale è assegnato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e scelto fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato.

Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

Al tutto il suddetto personale dell'Arma dei carabinieri sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del d. lgs. 124/2004. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nonché le spese connesse alle attività cui sono adibiti.

Organizzazione a livello nazionale e periferico

Cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti precedentemente assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121

Sede Centrale

Presso la direzione generale con sede in via Fornovo 8 - Roma sono state costituite le seguenti direzioni centrali:

- vigilanza, affari legali e contenzioso;
- risorse umane, bilancio e affari generali.

Articolazione territoriale

Ispettorati Interregionali

Le sedi degli Ispettorati interregionali del lavoro (IIL) sono quattro:

- Milano, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
- Venezia, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche;
- Roma, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle regioni Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna;
- Napoli, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Nelle Regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e della Sicilia, non sono costituiti Ispettorati ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in quanto ai relativi statuti è concesso dalla legislazione statale che la competenza in materia sia attribuita alle rispettive Regioni e Province autonome.

Ispettorati territoriali

Le sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), sono 74 e non seguono più la mera suddivisione per province, ma sono state in parte accorpate.

Suddivise per regione, le seguenti:

- Abruzzo: ITL di L'Aquila, ITL di Chieti-Pescara, ITL di Teramo;
- Basilicata: ITL di Potenza-Matera;
- Calabria: ITL di Reggio di Calabria, ITL di Catanzaro, ITL di Cosenza, ITL di Crotona, ITL di Vibo Valentia;
- Campania: ITL di Napoli, ITL di Avellino, ITL di Benevento, ITL di Caserta, ITL di Salerno;
- Emilia-Romagna: ITL di Bologna, ITL di Ferrara-Rovigo (quest'ultima in realtà della regione Veneto), ITL di Modena, ITL di Parma-Reggio nell'Emilia, ITL di Piacenza, ITL di Ravenna-Forlì-Cesena, ITL di Rimini;
- Friuli Venezia Giulia: ITL di Trieste-Gorizia, ITL di Udine-Pordenone;
- Lazio: ITL di Roma, ITL di Frosinone, ITL di Latina, ITL di Viterbo;
- Liguria: ITL di Genova, ITL di Imperia, ITL di La Spezia, ITL di Savona;
- Lombardia: ITL di Milano-Lodi (comprende anche l'ambito provinciale di Monza e della Brianza), ITL di Bergamo, ITL di Brescia, ITL di Como-Lecco, ITL di Cremona, ITL Mantova, ITL di Pavia, ITL di Sondrio, ITL di Varese;
- Marche: ITL di Ancona, ITL di Ascoli Piceno, ITL di Macerata, ITL di Pesaro-Urbino;
- Molise: ITL di Campobasso-Isernia;
- Piemonte: ITL di Torino, ITL di Biella-Vercelli, ITL di Asti-Alessandria, ITL di Cuneo, ITL di Novara-Verbania (quest'ultima provincia del Verbano-Cusio-Ossola);
- Puglia: ITL di Bari, ITL di Brindisi, ITL di Foggia, ITL di Lecce, ITL di Taranto;
- Sardegna: ITL di Cagliari-Oristano (comprendente anche la recente provincia del Sud Sardegna), ITL di Nuoro, ITL di Sassari
- Toscana: ITL di Firenze, ITL di Livorno-Pisa, ITL di Lucca-Massa-Carrara, ITL di Siena, ITL di Arezzo, ITL di Grosseto, ITL di Prato-Pistoia;
- Umbria: ITL di Perugia, ITL di Terni-Rieti (quest'ultima provincia, a rigore, appartiene della regione Lazio);
- Valle d'Aosta: ITL di Aosta;
- Veneto: ITL di Venezia, ITL di Belluno, ITL di Padova

Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS

e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio

Vigilanza e controllo

Anche se ha una propria autonomia organizzativa e contabile è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Poteri di vigilanza, ispettivo e di indirizzo sono posti in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il Ministro si occupa di emanare direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché i programmi di attività dell'Ispettorato e provvede, inoltre, all'acquisizione di dati e notizie con indicazione di altre eventuali e specifiche attività da intraprendere.

Funzioni e attribuzioni

Le funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono disciplinate dal Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 149:



- In base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi;
- Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- In base alle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali fa proposte inerenti gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realizzazione;
- Forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL;
- Svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
- Nel settore dei trasporti su strada, svolge e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro;



- Esegue studi ed effettua analisi con riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi;
- Cura la gestione delle risorse assegnate;
- Si occupa di tutte le ulteriori attività connesse alle funzioni ispettive che vengono ad esso demandate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Riferisce informazioni utili allo svolgimento delle attività istituzionali e alla programmazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle Asl e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Risorse Umane finanziarie e strumentali

L'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ispettorato è regolata con il disposto dei decreti del PCM. Tali decreti rideterminano anche il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL.

La dotazione organica dell'Ispettorato, non può superare le 6.357 unità.

È trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli appositi decreti attuativi. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche



sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Dalla data indicata nel decreto attuativo il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. In relazione alle cessazioni del personale sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio. Al fine di razionalizzare e semplificare sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Per quanto si è appena detto si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti



profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche. Per la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale.

I decreti attuativi individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse utilizzate per il finanziamento e per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. IL



Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del decreto legislativo in esame.

La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti attuativi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto istitutivo. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento della dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato .



I funzionari ispettivi di INAIL e INPS assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con l'acquisizione di tutti i poteri già conferiti agli ispettori ministeriali in modo da assicurare, così, omogeneità nell'attività di vigilanza. In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento, mentre il reclutamento del personale ispettivo, dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro. Inoltre è previsto l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informativi, dati e informazioni in loro possesso. Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza, si prevede la stipula di appositi protocolli con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale ha l'obbligo di raccordarsi con l'Ispettorato.

I dirigenti dell'Ispettorato curano l'attuazione dei programmi stabiliti dal Direttore, adottando i relativi atti ed esercitando i relativi poteri di spesa, formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore e gestiscono la spesa, il personale e le risorse strumentali assegnate ai propri uffici.

I decreti del PCM individuano le risorse finanziarie già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'Ispettorato, comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza



all'Ispettorato stesso che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. Sono inoltre trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite, altresì, anche da eventuali risorse aggiuntive provenienti da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.

Collaborazione con le attività ispettive dell'INPS e dell'INAIL

I funzionari dei servizi ispettivi dell'INAIL e dell'INPS confluiscono nel ruolo particolare previsto dall'art. 7 del D.Lgs 149/2015, ma conservano il rapporto di lavoro subordinato con i rispettivi enti autonomi di appartenenza, dai quali dipendono sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista del trattamento economico-contrattuale, in base a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici.

In aggiunta ai poteri e alle prerogative già possedute, i funzionari ispettivi dei due enti pubblici, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (in precedenza non spettante) con l'acquisizione di tutti i poteri già conferiti agli ispettori ministeriali, in modo da assicurare omogeneità all'attività di vigilanza.

ATTIVITA' ISPETTIVA INAIL

Nell'ottica del TU 1124/1965, e quindi delle verifiche degli incaricati Inail, il libro paga e matricola costituiscono scritture finalizzate all'individuazione dei lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo Inail. Com'è noto l'obbligo



assicurativo Inail è disciplinato dagli articoli 1 e 4 del TU concernenti l'aspetto soggettivo e quello oggettivo del medesimo.

In particolare l'assicurazione obbligatoria comprende nel proprio novero a date condizioni figure come l'alunno, i religiosi e le religiose, i ricoverati in case di cura, i familiari, i soci, i detenuti etc soggetti che molto spesso si sottraggono (come opportunamente rilevato da Aldo De Matteis nel suo testo Infortuni sul lavoro e malattie professionali ed. Giuffrè) agli schemi della subordinazione o di altre tipologie contrattuali lavoristiche e che sono comunque tutelati in nome del rischio che connota la loro peculiare prestazione lavorativa.

La Funzione di vigilanza in questo settore è una delle più strategiche per l'Istituto stesso e, soprattutto, per il Paese e per il suo Welfare;

Il funzionario di Vigilanza INAIL verifica i rischi professionali attraverso il controllo dell'attività effettivamente svolta dall'azienda e fondamentali sono gli accertamenti per infortuni e malattie professionali, anche in relazione alla funzione prevenzionale, con l'analisi delle dinamiche infortunistiche e tecnopatologiche, volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori Inail sono anche coloro che collaborano e si confrontano con l'area premi, prestazioni, medico-legale per la soluzione di problematiche istituzionali.

La verifica delle cause e le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio o la malattia professionale, per la tutela certa ed immediata dell'Infortunato e dei suoi familiari, al fine di garantire tutte le prestazioni agli ai prestatori d'opera infortunati nonché le rendite superstiti. Operando anche presso



Centri Medico Legale, collaborando con Gruppi Tumori Professionali. In particolare il Funzionario di Vigilanza Inail si occupa di ricostruire l'attività lavorativa del tecnopatico, non solo presso le aziende ove ha lavorato (talvolta già cessate e quindi ricomponendo il ciclo di lavorazione per mezzo di ex lavoratori o curatori fallimentari) , ma anche e soprattutto presso l'ammalato medesimo, degente presso il proprio domicilio o più spesso ricoverato in Ospedali o Case di Cura, talvolta purtroppo anche in fase terminale. Inutile sottolineare l'urgenza e la rapidità con cui ci si deve recare a raccogliere dichiarazioni e documentazione medica il più possibile precisa ed aggiornata. Non è raro, purtroppo, trovarsi ad intervenire dopo il decesso del tecnopatico, costretti a raccogliere le affermazioni dei famigliari, che non sempre sono al corrente dell'attività svolta dal loro congiunto durante i lunghi anni di lavoro. In questo caso l'attività ispettiva procede con l'individuazione di ex colleghi di lavoro ed ex responsabili aziendali, prendendo contatto con gli stessi e incontrandoli in azienda o presso le loro abitazioni, per ottenere dichiarazioni volte a chiarire le dinamiche aziendali, la qualità degli ambienti di lavoro, il tipo di sostanze e macchinari utilizzati. Fondamentale è poi il collegamento tra l'attività ispettiva INAIL ed il Servizio Sociale INAIL, per una completa sinergia di intenti a favore di infortunati gravi e tecnopatici, che si esplica con la raccolta di testimonianze, dichiarazioni, documenti medici ed amministrativi. La rapidità di intervento ed il dialogo costante tra le varie professionalità dell'istituto favoriscono un celere e proficuo svolgimento dell'iter procedurale che porta al riconoscimento di rendite vitalizie e facilita l'accesso ai fondi assistenziali



(Fondo per le vittime dell'amianto, fondo gravi infortuni, fondo di sostegno per i famigliari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

L'attività ispettiva in Inail va ben oltre il semplice controllo del rispetto aziendale sulle norme lavorative, oltrepassa la fredda constatazione di illeciti amministrativi; piuttosto va incontro alle primarie esigenze dei lavoratori colpiti da infortunio spesso grave e talvolta mortale. Si fa carico delle necessità immediate dei loro famigliari, sovente con minori a carico, che si trovano nella impellente necessità di far fronte ad una così grave perdita, imperdonabile e molto grave sarebbe penalizzare l'Inail di una così importante ed indispensabile funzione istituzionale.

Meritevoli di considerazione le iniziative assunte dall'Istituto per potenziare l'attività di vigilanza che tocca come si diceva all'inizio la specificità Inail. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria il funzionario di vigilanza tradizionalmente ha rappresentato un segmento di controllo e cioè il protagonista di un sub procedimento nell'ambito di un più ampio procedimento volto alla emanazione di un provvedimento solo capace di incidere sulla sfera giuridica del destinatario. L'unico caso in cui il verbale ispettivo di un funzionario di vigilanza INAIL è impugnabile è quello introdotto dall'articolo 17 del D. Lgs. 124/2004 concernente i casi in cui al fine di definire l'obbligo assicurativo si rende necessario definire la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro. Per il resto sotto il profilo dell'obbligo assicurativo l'unico provvedimento impugnabile, secondo quanto recentemente ribadito dal Ministero, è la diffida ex art. 16 TU 1124/1965 e la diffida è un provvedimento emanato dalla Sede e non dal



funzionario di vigilanza che consegna con il suo verbale o con la sua relazione ispettiva apposita fotografia in merito ai funzionari di sede. Sotto il profilo della classificazione tariffaria l'unico provvedimento impugnabile è quello emesso dalla sede e firmato dal responsabile del provvedimento che non si identifica mai con il funzionario di vigilanza. Ciò indubbiamente diversifica il funzionario di vigilanza Inail sia dall'ispettore del lavoro sia dall'ispettore INPS i cui verbali, diversamente da quello dell'ispettore INAIL sono direttamente impugnabili in quanto per sé lesivi della sfera giuridica del destinatario.

Il sistema Inail ha inteso dare maggiore garanzia al cliente esterno attraverso il doppio controllo sulla emanazione del provvedimento finale. E' nel potere del responsabile del processo aziende dire la parola definitiva in merito alla emanazione della diffida ed all' applicazione delle voci di tariffa. Meno esecutivo è il funzionario amministrativo nei confronti dell'operato del funzionario di vigilanza maggiormente garantito è un esame attento e critico della fattispecie oggetto di definizione. L'ente ha sviluppato una politica attenta anche agli altri segmenti di procedimento presenti nell'iter complessivo che porta alla emanazione del provvedimento, al fine da una parte di non costituirsi una sorta di splendido isolamento del funzionario ispettivo così poliedricamente presente in tutti i processi istituzionali dell'ente e soprattutto un sovvertimento del sistema Inail per effetto del quale un funzionario deputato al controllo finisce con l'essere l'effettivo dominus dei vari procedimenti nei quali si trova ad intervenire.

Peraltro quale spunto di ulteriore riflessione val la pena di segnalare che il controllo di cui si necessita all'interno dei procedimenti che culminano



nell'attribuzione di una voce di tariffa molto spesso sono più utili se fatti ex ante piuttosto che ex post.

ALCUNE CRITICITA'

“la costituzione dell’Agenzia Ispettiva, una riforma a costo zero”

La novità principale contenuta nel Decreto legislativo 149/2015 istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro risiede nella volontà del legislatore di superare l’attuale sistema delle ispezioni in azienda, oggi delegato ad una molteplicità di soggetti, riunificando, per quanto possibile, in un unico ente le funzioni ispettive in ambito giuslavoristico, contributivo ed assistenziale. Al di là della novità del termine “Agenzia Unica delle ispezioni del lavoro”, di nuovo, dicono gli esperti, si avverte che c’è ben poco.

Anzi!!!!!!! Per le ispezioni in materia di salute e sicurezza non ci sono e sembra non ci saranno sensibili cambiamenti tant’è che le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze.

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza in realtà L’Ispettorato eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro, dall’INPS e dall’INAIL e definite nell’articolo 13 del D.Lgs 81/2008 con l’aggravante di molte problematiche che stanno emergendo, tra le quali:

- La disparità di inquadramento nei profili professionali ed il conseguente trattamento economico tra gli Ispettori del Ministero del Lavoro e quelli INPS e INAIL;



- Per il personale amministrativo non è prevista alcuna possibilità di avanzamento e/o di transito nel profilo della vigilanza o passaggio di ruolo;
- Nessuna possibilità di passaggio alla carriera dirigenziale;
- La riduzione del numero delle sedi alle attuali 74 (ne sono previste max 80);
- Al momento per mancanza di fondi non è prevista alcuna attività di formazione;

Poco chiaro il limite tra il ruolo di Ispettore addetto alla vigilanza e quello dell'Ispettore tecnico.

Lo scorso 19 giugno si sono tenuti un paio di tavoli tecnici nazionali per esaminare alcune proposte per il nuovo orario sperimentale di lavoro degli ispettori. Purtroppo, non è stato raggiunto alcun accordo sulla sperimentazione proposta poiché la liberalizzazione dell'orario nell'ottica della maggior efficacia e sburocratizzazione dell'attività ispettiva, si sarebbe tradotta nei fatti nel definitivo svuotamento della funzione ispettiva, almeno per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori e questo nonostante le buone intenzioni del Capo del'INL dott. Pennesi.

Insomma un decollo molto molto in salita ed il raggiungimento dei risultati dipende dalla maturità e dal senso di responsabilità dell'uomo che è dietro al ruolo dell'Ispettore. Per quanto concerne il processo di affiliazione questo è ancora più tormentato dal momento che avendo accorpato tre strutture il Ministero del Lavoro – l'Inps e l'Inail, differenti tra loro per riconoscimento di funzioni, percorsi, qualifiche,



formazione e trattamento economico si può facilmente immaginare il rischio di una “guerra tra poveri”.

Se si guardano i risultati riportati nella relazione annuale 2016, da questi non emergono differenze sostanziali rispetto all’attività 2015.

I PRIMI RISULTATI

Se si dà uno sguardo veloce alla sintesi dei risultati dell'attività di vigilanza svolta nei primi tre trimestri del 2016 si riscontra che nonostante alcune difficoltà legate a manifestazioni di insofferenza verso gli organi di controllo, lo svolgimento delle funzioni istituzionali del personale ispettivo, dimostra di contribuire efficacemente al ripristino della legalità ed alla diffusione di prassi orientate al rispetto della normativa vigente. L'esito dei controlli, infatti, presenta il conseguimento di risultati positivi che, se confrontati con quelli dell'anno precedente, appaiono ancora più significativi. Nel periodo considerato, il personale ispettivo ha effettuato n. 103.348 accessi presso le aziende, a cui vanno aggiunti n. 5.104 accertamenti in materia di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di Contratti di solidarietà e di patronati. Gli accertamenti ispettivi definiti dall'inizio dell'anno sino al 22 settembre scorso, hanno portato alla contestazione di illeciti nei confronti di n. 57.307 aziende, evidenziando un tasso di irregolarità



complessivo pari a circa il 61%, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno, con un aumento di circa 1,5 punti percentuali. Ciò conferma il continuo miglioramento della delicata fase di pianificazione dell'azione ispettiva, orientata in senso qualitativo in quanto mirata ad obiettivi preventivamente e accuratamente selezionati e caratterizzati da fenomeni patologici particolarmente rilevanti ai fini ispettivi. Nello specifico, in occasione dei citati controlli, sono stati trovati n. 30.416 lavoratori occupati "in nero" dato in aumento di circa l'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di sospensione dell'attività nei confronti di n. 5.483 aziende a causa dell'impiego di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento della visita ispettiva, con una leggera contrazione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (n. 5.658 sospensioni adottate). Nel periodo di riferimento sono stati accertati fenomeni di esternalizzazione irregolare dei processi produttivi nei confronti di n. 8.962 lavoratori con un considerevole incremento, pari a +86%, rispetto ai dati rilevati nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno precedente. Altre significative irregolarità riscontrate hanno inoltre riguardato la riqualificazione di numerosi rapporti di lavoro fittizi di fatto consistenti in veri e propri rapporti di lavoro subordinato (n. 5.601), dato anch'esso in aumento (+4%) rispetto a quello rilevato nei primi tre trimestri del 2015.

Inoltre, sono state contestate numerose violazioni in materia di:



- tutela delle lavoratrici madri e pari opportunità uomo donna (n. 598), dato in flessione rispetto a quello rilevato al 30 settembre 2015 (n. 789);
- orario di lavoro (n. 9.478), con un consistente aumento (circa +45%), rispetto ai primi tre trimestri dell'anno 2015;
- salute e sicurezza sul lavoro (n. 19.990 illeciti di natura prevenzionistica, dato sostanzialmente in linea con le irregolarità registrate al 30 settembre dell'anno precedente).

Si evidenzia, infine, il sensibile incremento delle irregolarità, di natura penale, relative all'impiego di lavoratori extracomunitari clandestini: n. 1.124, a fronte di n. 1.081 lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno rilevati nei primi tre trimestri dell'anno 2015.

Cosa cambia in materia ispettiva?

Quali sono le novità di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. 149/2015, per le ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

Il nuovo ispettorato nazionale del lavoro

Tempi necessari alla sua organizzazione

Gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183 - recante le “Deleghe al Governo in



materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” – **sono entrati in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 settembre 2015.**

Uno di questi decreti riguarda in particolare l'**attività ispettiva.**

Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “**Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183**”.

La prima cosa che dobbiamo domandarci è se dal 24 settembre sono cambiati i termini e risolte le criticità delle ispezioni in Italia... Cosa è realmente avvenuto e che cosa avverrà?

Innanzitutto, al di là dei titoli dei decreti e del termine, più volte utilizzato, “Agenzia unica delle ispezioni del lavoro”, che qualcuno indicava nei mesi passati come qualcosa che “**si può fare, si deve fare**”, al momento, dicono gli esperti, non solo non ci saranno sensibili cambiamenti per le ispezioni in materia di salute e sicurezza, ma in realtà di “agenzia unica” non si può ancora parlare... (le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze)

Come ricordava il **Dott. Giuseppe Piegari**, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’emanazione di questo decreto c’è la nascita dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assume il



nome di **Ispettorato nazionale del lavoro** e le finalità sono relative alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia *“per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non ci sono modifiche: al momento **questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail.** Nell’ispettorato nazionale del lavoro sono confluite quelle che erano di fatto le competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su salute e sicurezza già definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008”*.

Si ricordano a questo proposito le competenze, in materia di salute e sicurezza, del personale ispettivo del Ministero del Lavoro già indicate all'**articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:**

Articolo 13 - Vigilanza

(...)

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;



- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda.

Dunque nessun cambiamento, ad oggi, per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie Locali. Si deve sottolineare “ad oggi”, perché come dice Piegari stesso “è evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell'ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”.

Un primo passo che passa chiaramente attraverso le conseguenze della riforma costituzionale sulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, riforma che è stata appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera per l'ultima lettura definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal Governo (con tempi che non potranno essere brevi).

Il D.Lgs. 149/2015, all'articolo 1 fa riferimento al nuovo "Ispettorato



nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L'Ispettorato viene istituito al fine di razionalizzare e semplificare *l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi* e svolgerà le attività ispettive “*già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL*”.

Il 24 settembre 2015 è nato il nuovo “**Ispettorato nazionale del lavoro.**”

Ma quali saranno i tempi, le modalità le risorse finanziarie?

Andiamo a leggere alcuni articoli del D.Lgs. 149/2015, per esempio l'**articolo 5** (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) che indica che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la” pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre l'**articolo 2** indica a sua volta che “entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica



amministrazione, **lo statuto dell'Ispettorato**, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

In poche parole sono questi decreti attuativi a dare il via effettivo al nuovo **“Ispettorato nazionale del lavoro**

- il **DPCM 23 febbraio 2016**, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DLGS 14 settembre 2015, n.149, disciplina l'**organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato"**, delinea la struttura organizzativa della nuova Agenzia e disciplina l'ordinamento del personale e le forme di coordinamento tra il personale di vigilanza appartenente ai ruoli dell'Ispettorato e quello appartenente ai ruoli dell'INPS e dell'INAIL;
- il **DPCM 25 marzo 2016**, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del DLGS 14 settembre 2015, n.149, disciplina la **gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Ispettorato**, che conforma la propria gestione ai principi e alle norme vigenti in materia di amministrazione e contabilità pubblica;
- il **DPCM 13 aprile 2016**, recante il **trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive** è adottato ai sensi dell'art.4, co.9, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150 per individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), già Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e all'articolo



10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n.150/2015 ha la gestione della materia delle politiche attive. Con il presente decreto di trasferimento, si individuano i modi e i tempi per renderlo attuale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Il documento “Ispettorato Nazionale del Lavoro” è stato redatto con lo scopo di mettere insieme le informazioni più significative in merito alla nascita della nuova Agenzia Ispettiva.

Se si considera la vastità della materia, le informazioni certamente non risultano esaustive, ma sicuramente attendibili in quanto hanno come fonte di riferimento il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

E’ stata allegata la normativa *de quo* pubblicata sulle Gazzette Ufficiali.

Lo stesso Logo dell’INL è pubblicato sul sito www.ispettorato.gov.it



Conferenza Stampa del Ministro Giuliano Poletti

Il 1 dicembre 2016 è stato presentato o alla stampa, presso la sede di via Veneto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'agenzia istituita dal Jobs Act per razionalizzare le funzioni di vigilanza sul mercato del lavoro. Ad incontrare i giornalisti, il titolare del dicastero, **Giuliano Poletti**, il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, **Paolo Pennesi** e il Direttore generale per l'Attività ispettiva del Ministero, **Danilo Papa**.

"Questo Ministero e questo Governo sono convinti che **le imprese sono una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese**: a noi però stanno a cuore solo quelle che rispettano la legge, perché sono le uniche capaci di creare un'occupazione di qualità e competere in un mercato sempre più complesso; per le altre, quelle che scelgono scorciatoie sul terreno del rispetto delle norme di sicurezza, sui salari e sulla previdenza, non c'è futuro". È il commento rilasciato ai giornalisti intervenuti alla conferenza stampa dal Ministro **Poletti**. "Con l'attivazione di questo nuovo importante strumento - ha aggiunto - **si completa il mosaico della riforma del mercato del lavoro**: da oggi sarà possibile razionalizzare l'uso di tutte le risorse impegnate nell'attività di vigilanza del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL, per rendere più efficienti ed efficaci i controlli nei confronti delle imprese che operano nell'illegalità".

La nuova Agenzia nasce, infatti, con **una dote importante di risorse umane, strumentali e finanziarie**, avendo all'attivo le infrastrutture dei diversi enti impegnati sinora separatamente nelle attività di vigilanza. La sfida per il nuovo management dell'Ispettorato è migliorare le performance del vecchio sistema, assicurando una nuova e più incisiva regia a tutti gli attori in campo.

"L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è un'agenzia pubblica che aggrega gli uffici e le risorse del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL - ha sottolineato il nuovo Direttore dell'Ispettorato, **Paolo Pennesi** - **un sistema complesso** che può contare su circa **8.000 uomini**, di cui **4.500 ispettori**, distribuiti su tutto il territorio nazionale in **78 uffici provinciali** e **4 interregionali**: Il nostro obiettivo è sfruttare al meglio queste risorse per



migliorare la performance delle ispezioni ed assicurare il rispetto della legalità e delle tutele dei lavoratori".

L'attività ispettiva, infatti, si rivolge potenzialmente a **un bacino di 1 milione e mezzo di imprese**. In questo quadro, l'attività non può che essere svolta a campione, quindi è essenziale riuscire a individuare, con la maggiore efficacia possibile, l'ambito di **potenziale illegalità che il mondo produttivo presenta**.

"Il nuovo Ispettorato inizia la sua attività raccogliendo il testimone dalle diverse strutture impegnate sinora nella vigilanza che hanno già cominciato a collaborare nell'ottica della futura integrazione, dimostrando di saper rendere più mirati e incisivi i controlli e facendo emergere un **tasso di irregolarità complessivo pari a circa il 61%**, a fronte del 59,51% registrato nei primi tre trimestri dello scorso anno - ha concluso il Direttore generale per l'Attività ispettiva del Ministero, **Danilo Papa** – risultati che la nuova Agenzia saprà certamente migliorare".

Tutte le informazioni sui servizi e i dati sull'attività svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disponibili sul **nuovo sito**
www.ispettorato.gov.it